

*Studio Legale*  
*avv. Gianfranco Mobilio*  
*Via F. Cantarella n.7*  
*84122 - Salerno*  
*Tel. e fax 089/225506*  
*Pec: [g.mobilio@pec.giuffre.it](mailto:g.mobilio@pec.giuffre.it)*

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania**

**Napoli**

**Ricorso**

Nell'interesse della **Morrone Società Semplice Agricola**, con sede in Pertosa (SA) alla Contrada Piano di Saia n. 3 (P. IVA 05581190658), in persona del legale rappresentante sig. **Giuseppe Caggiano**, nato a Polla (SA) il 12/07/1998, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Teresa a Chiaia n. 14 presso l'avv. **Assunta Ileana Longobardi**, unitamente all'avv. **Gianfranco Mobilio** (cod. fisc. MBL GFR 50R 18H703 B) del Foro di Salerno che la rappresenta e difende giusta mandato in calce

**contro la Regione Campania**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Santa Lucia

**avverso e per l'annullamento, previa sospensione**

- del DRD n. 138 in data 15/07/2020 recante: "PSR Campania 2014 - 2020 - Progetto Integrato Giovani 6.1.1 e 4.1.1, relativa a domanda n. 94250158998 prot. Agea n. AGEA.Asr.2019.1153329 del 10/09/2019;
- del Provvedimento Definitivo di Diniego in data 21/08/2020, prot. 2020 0388400 a firma del Responsabile UOD - dott. **Giuseppe Gorga** della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;
- ◆ **nonché**, per quanto occorre, della nota di preavviso in data 21/01/200, prot. 2020 0040849;
- ◆ e, altresì, ove occorra, del DRD n. 39/2020, relativo alla Rettifica della Graduatoria Provvisoria Regionale approvata con DRD del 2/08/2019 nella quale la ricorrente è inserita tra le domande non ammissibili all'esito dell'esame delle controdeduzioni e della documentazione tra-

smessa dalla società ricorrente con invio intervenuto a mezzo pec in data 1°/02/2020;

♦ **di tutti** gli atti, anche non a conoscenza della società, presupposti, connessi, collegati e conseguenti;

♦ **nonché per l'accertamento** del diritto della Morrone Società Semplice Agricola a vedersi valutata positivamente ai fini delle domande di ammissione ai benefici.

Avverso tali provvedimenti il sig. **Giuseppe Caggiano**, nella qualità, intende proporre formale ricorso per i seguenti motivi, premesso in

### **Fatto**

La **Morrone Società Semplice Agricola**, in persona del legale rappresentante sig. **Giuseppe Caggiano**, ha prodotto domanda n. 94250158988 prot. Agea n. AGEA.ASR.2019.1153324 del 10/09/2019 in relazione al PSR Campania 2014/2020 con la Tipologia di Intervento 6.1.1 - 4.1.2.

L'intervento interessa terreni siti nei Comuni di Caggiano e Pertosa della superficie complessiva di Ha 13.61.26 condotti in regime di affitto, con la presenza di fabbricati.

Gli interventi oggetto del progetto sono finalizzati alle produzioni zootecnico - olivicolo - cerealicolo al fine di consolidare la presenza nel mercato delle culture cerealicole, olivicole e orticole, on la previsione di un miglioramento della redditività e della competitività, attraverso un miglioramento sia quantitativo sia qualitativo.

L'investimento veniva espresso in un *business plan* corredato da relazione illustrativa con la distinzione di tutte le voci di spesa da affrontare e con la specificazione delle spese riconoscibili e di quelle oggetto di apposito capitale da parte della società.

Con comunicazione in data 1°/02/202 la Commissione di Riesame delegata ai controlli, rilevava che:

*“1) Al Permesso a costruire n. 4 del 2016 rilasciato dal Comune di Pertosa, relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato distinto in CT al fol. n. 1 part. 852 sub. 9 e 10, non risultano allegati gli elaborati grafici delle opere e dei fabbricati oggetto di finanziamento (planimetria delle opere da realizzare, planimetria delle*

*opere esistenti, profili, piante, prospetti, sezioni e disegni in dettaglio, con particolari costruttivi, layout);*

*2) Non risultano allegati per gli importi esistenti da ristrutturare idonea documentazione fotografica (file JPG);*

*3) Non risultano allegata copia conforme della Deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione espressamente approva il progetto, approva la relativa previsione di spese; autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'Istanza di finanziamento e si accolla la quota di contributo a proprio carico e nomina il responsabile tecnico;*

*4) Ai preventivi relativi ai lavori edili di manutenzione straordinaria del fabbricato oggetto di intervento, trasmessi tramite PEC alle ditte Impresa Edile Ristruttura s.r.l., Impresa Edile D'Elia S.r.l., Ditta Edile Euromoviter s.a.s.; è stato allegato un computo metrico dei lavori che riporta costi e voci non compatibili con i lavori e spesa richiesta”.*

Allo scopo assegnava termine perentorio di 10 giorni per produrre “controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione”.

La società ricorrente a tanto ha provveduto con note inviate a mezzo pec in data con sussidio documentale giusta quanto indicato dalla Commissione che, tuttavia, in data 21/08/2020 comunicava “atto definitivo di diniego della domanda di finanziamento” prodotta dalla società.

La **Morrone Società Semplice Agricola**, come rappresentata, intende proporre formale ricorso per i seguenti

#### **Motivi**

**Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 3, 6, comma 1, 10 bis L. 241/1990 e art. 97 Cost. in relazione alla Circolare della Regione Campania in data 06/04/2017, prot. 0257683, al DRD n. 52/2017 nonché ai DD.RR.DD. n. 136/2019 e n. 39/2020 - Violazione del giusto procedimento.**

Indiscutibile è il carattere meramente formale del diniego della domanda di finanziamento prodotta, ai fini dei benefici previsti dal PSR Campania 2004 - 2020, prodotta dalla **Morrone Società Semplice Agricola**.

Il diniego, di fatto, è intervenuto sulla base di tre motivi:

- ◆ il primo relativo alla inammissibilità di produzioni documentali che avrebbero avuto l'effetto di violare il principio della *par condicio*;
- ◆ il secondo la valutazione negativa dell'ammissione al soccorso istruttorio sul presupposto che integri una mera facoltà e non un obbligo della Pubblica Amministrazione;
- ◆ il terzo sul rilievo asseritamente "*confessorio*" di taluni errori effettuati al momento dell'invio della domanda di sostegno nell'invio di taluni documenti producendo anche un computo metrico relativo ai lavori da eseguire diverso da quello allegato alla domanda.

Orbene, è di immediata evidenza che la Commissione di Riesame ha del tutto superficialmente esaminato le controdeduzioni prodotte dalla società ricorrente.

E, invero, occorre segnalare che la Commissione non ha considerato non solo la legittima richiesta di ricorso al supporto istruttorio ma anche le stesse regole indicate nella Circolare della Regione Campania del 6/04/2017, prot. 0257683 che specifica espressamente: "*mancato caricamento della documentazione cartacea su supporto magnetico: lo stesso principio vale per il supporto magnetico che non contiene il caricamento di tutta la documentazione presentata. In entrambi i casi il beneficiario è invitato a completare la compilazione degli allegati senza modificare o integrare la documentazione già presentata con la domanda, trasmettendo gli stessi in forma cartacea o digitale*".

Nella stessa Circolare, del tutto negletta da parte della Commissione laddove al punto 2) specifica: "*Soccorso istruttorio, fermo restando quanto prescritto nel capitolo 13.2.3 delle disposizioni generali in merito alla matrice dell'errore palese, **il principio del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art. 6 delle L. 241 del 1990, opera a tutte le tipologie di procedimento, comprese quelle con caratteristiche selettive***".

Orbene, alla luce di quanto indicato nelle stesse regole che la Regione Campania ha dettato per un coerente rispetto della L. 241/1990, è evidente che le carenze documentali non incidenti avrebbero potuto essere "*rimediate*" già in sede di istruttoria.

Di certo, infatti, le fotografie del fabbricato oggetto di intervento non potevano essere considerate “*integrazioni*” documentali ma al più di mera “*regolarizzazione*” degli atti e ciò in quanto di certo non avrebbero modificato la valutazione della domanda.

Va allo scopo segnalato che agli atti era stato prodotto il progetto di ricostruzione del fabbricato che, indiscutibilmente, mostrava la consistenza della struttura in una ai lavori a farsi riportati nel computo metrico.

Né allo scopo può essere utilizzato quanto indicato nella sentenza n. 5698/2018 del Consiglio di Stato che è relativa ad un concorso interno a un posto di Dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, laddove la richiesta del ricorrente era mirata ad una attività della Commissione valutativa di “*ricercare*” la documentazione attestante i titoli posseduti dalla candidata<sup>1</sup>.

Tra l’altro il Consiglio di Stato ha specificato che in materia di concorsi per l’accesso al pubblico impiego, la opportunità di regolarizzazione, chiarimenti o integrazioni documentali non può tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente osservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della *par condicio* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III n. 2610/2010).

Ricordato che “*il soccorso istruttorio è un istituto di carattere generale attuativo dell’art. 97 Cost., al fine dell’emanazione di un giusto provvedimento idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati in gioco*” (Cons. di Stato Sez. II, 01/07/2020 n. 4191), è da ribadire che nella specie non si era in presenza di un concorso nel quale la “*ricerca*” di documentazione e/o l’integrazione della stessa colpevolmente non allegata alla richiesta, ma di documentazione, per così dire, di supporto e in quanto tale non incidente sullo stravolgimento della domanda.

---

<sup>1</sup> “La pubblica amministrazione non è tenuta all’autonoma ricerca della documentazione attestante i titoli posseduti da un candidato che ha presentato domanda di partecipazione ad un concorso pubblico essendo precipuo onere di quest’ultimo produrre i propri titoli in maniera tempestiva e puntuale” (Cons. Stato Sez. IV, 04/10/2018, n. 5698).

In tali sensi non è dato comprendere perché la Commissione non abbia ritenuto di fare ricorso a quanto stabilito nelle Circolari della Regione Campania del 6/04/2017 laddove *da un lato* sollecita il ricorso alla regolarizzazione della pratica su fatti non incidenti, *dall'altro* specifica che in presenza di un errore palese, il soccorso in esame opera anche in un procedimento con caratteristiche selettive.

In tali sensi non è a parlarsi di una facoltà da parte della Commissione atteso che lo scopo anche di un procedimento con caratteristiche selettive persegue comunque uno scopo di interesse pubblico nella specie rappresentato dallo scopo a concedere i benefici ai progetti che presentino per qualità, proprietà e requisiti le migliori prospettive di buon esito in ragione delle finalità del PSR.

Del resto una distinzione di ambito applicativo del soccorso istruttorio è fornita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha sancito il principio che il "*potere di soccorso*" costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che nel particolare stato delle selezioni pubbliche diverse da quelle diverse disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme (cfr. Cons. di Stato ad Plen. 25/02/2014 n. 9).

La tematica affrontata è connessa anche al punto 3 della comunicazione in data 21/01/2020, laddove veniva rilevata l'inesistenza della delibera del Consiglio di Amministrazione con la relativa approvazione del progetto.

A parte l'inesistenza di un Consiglio di amministrazione va segnalato che la delibera dei soci, assunta in assemblea con tutti i soci, e cioè il sig. Giuseppe Caggiano e il fratello sig. Giovanni Caggiano, era già stata assunta in data 7/07/2018, avendo comunque il sig. **Giuseppe Caggiano** il pieno potere di amministrazione della società.

L'esame, del resto, dello statuto allegato unicamente alla visura camerale della società, consente di verificare che amministratore della società veniva nominato sig. Giuseppe Caggiano "*per tutti gli atti e le opera-*

*zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limiti né eccezioni”.*

Il tutto supera ed assorbe il rilievo sollevato dalla Regione Campania (*recte*: dalla commissione di riesame) atteso che il sig. Giuseppe Caggiano pur non avendo limitazioni di poteri, ciò non di meno al fine di evitare qualsiasi problema, portò all’attenzione dell’assemblea dei soci, lui e il fratello Giovanni Caggiano, l’approvazione della domanda.

Stesse tematiche della possibilità del ricorso a chiarimenti della fase istruttoria e comunque il legittimo ricorso al supporto istruttorio, sussistono anche relativamente all’ulteriore rilievo sollevato dalla Commissione di Riesame connessa al computo metrico.

Si precisa, allo scopo, che l’azienda ha richiesto via PEC il preventivo delle opere edili, allegando il computo metrico dei lavori a farsi (procedura non prevista dal bando).

All’esito di una verifica effettuata dal direttore dei lavori, ing. **Domenico Morrone**, il computo metrico allegato alla richiesta ai fornitori risultava errato, in quanto faceva riferimento a lavori di ammodernamento dei fabbricati inerente l’istanza PSR 2014-2020 misura 6.4.1.

Prontamente veniva consegnato a mano alle ditte scelte quello corretto (documento allegato alla domanda sotto la voce “Computo metrico estimativo analitico”), mentre il computo errato è solo presente nelle richieste che, per mero errore, non è stato sostituito al momento in cui è stata effettuata la scansione dei documenti da allegare all’istanza telematica presentata dalla società Morrone<sup>2</sup>.

Pertanto, come si evince dalle lettere redatte e sottoscritte dalle varie ditte Edili e dal computo metrico redatto dall’ing. Morrone, allegato separatamente dai preventivi ed esattamente alla voce “Computo metrico estimativo analitico” all’istanza, l’importo dei lavori è pari a € 170.389,31.

---

<sup>2</sup> *“Non si tratta di un mero errore ma di corretta trasmissione dell’atto di richiesta che comunque è un di più rispetto alla documentazione richiesta ed irrilevante ai fini di valutazione avendo valenza legittima solo l’offerta ricevuta a mezzo pec. Sostituire il nuovo computo sarebbe stato un falso.”*

Il costo totale dei lavori viene ripartito, come da computo allegato, sotto le seguenti voci:

- ◆ Demolizioni e trasporto a rifiuto € 16.432,29
- ◆ Opere edili di risanamento e finitura € 85.737,81;
- ◆ Impianti € 9.227,25;
- ◆ Elettrico € 2.870,88;
- ◆ Idrico € 2.490,59;
- ◆ Videosorveglianza € 3.865,78;
- ◆ Fotovoltaico € 27.078,79;
- ◆ Riutilizzo acqua piovana € 5.962,47;
- ◆ Cella frigorifero € 7.751,64;
- ◆ Cancellone di ingresso € 2.733,85;
- ◆ Demolizione immobile € 15.465,21.

Conseguentemente, tale errore materiale è immediatamente individuabile come errore palese, in quanto i dati presenti nella lettera redatta dalle varie ditte Edili, le voci presenti nel computo metrico allegato all'istanza e sopraccitato e gli importi dichiarati in domanda sono tutti conformi; l'unico documento con valori e voci differenti è il computo metrico allegato alla richiesta preventivi laddove, ciò che rileva è la correttezza del computo metrico allegato all'istanza e la coerenza dei preventivi forniti dalle ditte con i valori indicati nel computo metrico.

Tale errore palese poteva essere risolto con l'attivazione del *soccorso istruttorio* così come regolamentato dalla Circolare della Regione Campania del 06/04/2017, protocollo 0257683, con relativa nota esplicativa che, alla pagina 2 ed al punto 2 recita quanto segue: “*Soccorso istruttorio, fermo restando quanto prescritto nel capitolo 13.2.3 delle disposizioni generali in merito alla materia dell'errore palese, il principio del soccorso istruttorio, previsto in via generale dall'art. 6 della L. 241 del 1990, opera in relazione a tutte le tipologie di procedimento, comprese quelle con caratteristiche selettive*”.

Alla luce delle svolte considerazioni, può concludersi che tutti i rilievi sollevati alla società Morrone ben potevano essere superati nella fase istruttoria ovvero applicando il soccorso istruttorio, con la conseguente ammissibilità e legittimità.

timità di regolarizzare la documentazione e non ricorrendo, invece, la ipotesi della integrazione illegittima.

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

### **Istanza di sospensione**

La società Morrone Società Semplice Agricola nell'ambito della graduatoria, ove superato il limite formale contestato, si vedrebbe attribuito il punteggio pari a 80 punti.

Su tali aspetti palese è l'interesse del ricorrente atteso che in conseguenza del provvedimento di rigetto definitivo si vede, ingiustamente, negata la possibilità di conseguire il finanziamento.

La pubblicazione della graduatoria determina la esistenza del danno con immediata lesione dei provvedimenti oggetto di impugnativa.

A tanto può porsi rimedio con l'ammissione del ricorrente alla procedura ancorchè con riserva ovvero con l'adozione di una sospensiva propulsiva utile a disporre il riesame dell'istanza sulla base sia di quanto dedotto nel presente ricorso sia dei preventivi prodotti con le note in controdeduzione.

Il danno, del resto, potrebbe essere ancora più grave ove, sulla base dell'attuale graduatoria, venissero assegnati i benefici alle ditte in posizione utile in graduatoria, potrebbe determinarsi l'impossibilità di una successiva presenza di foni in favore della società ricorrente.

Si rappresenta anche la necessità e la opportunità di valutare la vicenda emettendo *sentenza breve*.

Alla luce delle svolte considerazioni il sig. *Giuseppe Caggiano*, nella qualità, come rappresentato,

### **conclude**

perché voglia il Tribunale adito, previa decisione sull'istanza cautelare, accogliere il ricorso proposto.

Spese, competenze, rimborso forfettario spese e accessori di legge.

Ai fini dell'art. 9 L. 488/99 e successive modificazioni si dichiara che il presente ricorso è assoggettato all'obbligo di versamento del contributo unificato in ragione di € 650,00.

Le comunicazioni relative al presente procedimento potranno essere trasmesse a mezzo fax al n. 089/225506 (*studio avv. Gianfranco Mobilio*)

e al n. 081/404251 (*studio avv. Assunta Ileana Longobardi*) ovvero inviata all'indirizzo di posta certificata: [g.mobilio@pec.giuffre.it](mailto:g.mobilio@pec.giuffre.it).

Salerno - Napoli, 30 ottobre 2020

*avv. Gianfranco Mobilio*